

ASSOCIAZIONE SALUTE ATTIVA

VIA ADRIANO CECCHI 30

59100 PRATO (PO)

C.F. 90053960473

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

In data 13 febbraio 2026 alle ore 08,00 si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Associazione Salute Attiva con sede legale in Prato (PO), via Adriano Cecchi 30, in modalità telematica mediante piattaforma Google Meet, come da regolare avviso di convocazione inviato ai soci in data 03 febbraio 2026.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Sara Condemi, in qualità di Presidente dell'Associazione, la quale constata e fa constatare che:

- gli associati aventi diritto al voto sono n. 7;
- sono presenti/collegati n. 5 associati, nelle persone dei Signori:
Sara Condemi
Mauro Italo Sartorio
Susanna Marroccu
Eleonora Carla Meloni
Martina Menegon
- è presente l'intero Consiglio Direttivo, nelle persone dei Signori:
 - Presidente: Sara Condemi;ed i Consiglieri:
 - Mauro Italo Sartorio
 - Susanna Marroccu
 - Eleonora Carla Meloni
 - Martina Menegon
- ai sensi dello statuto l'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati;
- pertanto, essendo presenti almeno 3 associati, l'Assemblea è validamente costituita e può deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta l'Assemblea e viene chiamata a fungere da segretario la Signora Susanna Marroccu che accetta.

Il Presidente dopo aver constatato:

- che tutti i partecipanti hanno dichiarato di possedere i requisiti tecnici minimi a garanzia della riunione stessa, grazie alla disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti;
 - che il Segretario si impegna a verificare, costantemente, la presenza degli intervenuti in ambiente digitale, sulla piattaforma individuata per l'Assemblea;
- passa alla trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Ordine del giorno

1. Esame delle osservazioni formulate dall'Ufficio RUNTS in sede di istruttoria della domanda di iscrizione dell'Associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
2. Modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale ("Associati"), con particolare riferimento all'accesso all'associazione dei soggetti minorenni;
3. Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale ("Cause di decadenza e sostituzione dei membri

del Consiglio Direttivo”), con riferimento alle modalità di sostituzione dei consiglieri cessati;

4. Deliberazioni conseguenti e conferimento di mandato al Presidente per il deposito delle modifiche statutarie presso il RUNTS;
5. Varie ed eventuali.

Punto 1

Il Presidente illustra all’Assemblea le difformità e osservazioni rilevate da parte dell’Ufficio RUNTS in sede di richiesta di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, sezione ETS, presentata dall’associazione il 30.12.2025 - Prot. n.1011697 relativamente agli articoli 6 (“Associati”) e 20 (“Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo”) dello Statuto presentato. In particolare le difformità rilevate concernono l’esclusione degli associati minorenni e la presenza di cooptazione. L’Assemblea prende atto.

Punto 2

L’Assemblea esamina la proposta di modifica dell’art. 6 – Associati, allegato al presente verbale come Allegato A e

DELIBERA

di approvare la nuova formulazione dell’art. 6 dello Statuto dell’Associazione, conforme alla normativa ETS.

Punto 3

L’Assemblea esamina la proposta di modifica dell’art. 20 – Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, allegato al presente verbale come Allegato B e

DELIBERA

di approvare la nuova formulazione dell’art. 20 dello Statuto dell’Associazione, conforme alla normativa ETS.

Per quanto alle delibere di cui al punto 2 e al punto 3 l’Assemblea

DELIBERA

di approvare conseguentemente il testo integrale così aggiornato dello Statuto dell’Associazione, che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Punto 4

L’Assemblea

DELIBERA

di conferire al Presidente ogni più ampio potere per procedere al deposito delle modifiche statutarie approvate presso il RUNTS, nonché per compiere tutti gli adempimenti conseguenti e necessari.

Null’altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 09,00.

Il presente verbale, letto ed approvato seduta stante, viene sottoscritto mediante firma digitale dal Presidente e dal Segretario.

Il Presidente
Sara Condemi
Il Segretario
Susanna Marroccu

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI PRATO
Eseguita registrazione dell’atto reg.to il 16.02.2026
al N. 111 Mod. 3 Vol. 1

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO

la funzionaria delegata

Giancarlo

Verbale sottoscritto digitalmente





Allegato A – Art. 6 Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, senza limiti di età, e gli enti giuridici che aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
 2. L'adesione è aperta a chiunque senza alcuna discriminazione di razza, sesso, fede e origine etnica.
 3. I minorenni possono aderire con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale o tramite il tutore legalmente nominato e, in tal caso, esercitano i propri diritti associativi attraverso questi soggetti.
 4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal relativo Consiglio Direttivo.
 5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
-

Allegato B – Art. 20 Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, l'Assemblea dei soci provvede alla loro sostituzione mediante elezione dei nuovi membri. I Consiglieri così eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
3. Fino alla nomina dei nuovi Consiglieri da parte dell'Assemblea, i membri rimasti in carica esercitano le proprie funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili.
4. Nel caso in cui venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei membri mancanti o, se necessario, all'elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"SALUTE ATTIVA"



Titolo I

Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "Associazione SALUTE ATTIVA", di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Prato. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Prato non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera nel territorio nazionale e potranno essere realizzati specifici progetti anche in ambito internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all'estero.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Decorrenza Statuto - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ETS" o dell'indicazione di "ente del Terzo settore"

1. *L'efficacia del presente statuto è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'art.104, comma 2, del "Codice del Terzo Settore". Allo stesso termine cesserà l'efficacia delle vecchie clausole statutarie, incompatibili con la nuova disciplina degli enti del Terzo Settore.*
2. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "SALUTE ATTIVA ETS" oppure "SALUTE ATTIVA ente del Terzo settore".
3. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Scopi

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
 - a) Assistenza Sociale
 - b) Assistenza Socio Sanitaria
 - c) Tutela dei Diritti Civili

4. L'Associazione persegue la seguente finalità:

Promuovere la tutela della salute favorendo il dialogo tra operatori sanitari e pazienti, tra operatori convenzionali e non convenzionali, tra utenti e amministratori, per il miglioramento della qualità dei servizi sanitari offerti e per una medicina rispettosa di ogni essere umano, secondo le norme della Costituzione Italiana, la Carta Europea dei Diritti del Malato e la Convenzione di Oviedo (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina).

L'Associazione in particolare ritiene che:

- la salute sia la naturale conseguenza dell'equilibrio tra gli aspetti biologici, emotivi e spirituali di ogni individuo;
- debba essere tutelata la dignità e l'identità dell'essere umano, senza discriminazione, nel rispetto della sua integrità e delle sue libertà fondamentali riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina;
- l'interesse e il bene dell'essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o della scienza;
- un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato, avendo prima ricevuto un'informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi; la persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso. Tuttavia il consenso informato non dovrebbe esimere paziente e medico (utente operatore) dall'impegnarsi in prima persona a costruire una onesta e proficua relazione terapeutica.

Inoltre, l'Associazione sostiene che:

- dialogare, conoscere e scegliere siano gli strumenti attraverso cui offrire ad utenti ed operatori l'opportunità di prendere parte alla costante evoluzione che interessa la medicina e i servizi alla persona, nel rispetto del singolo, della società e della vita in tutte le sue forme.
- lo stato di salute è funzione di un equilibrio dinamico personale di benessere fisico, mentale, spirituale e sociale. La percezione individuale di questo stato di salute e benessere, è caratterizzato da: connessione con se stessi, apertura al futuro, senso della vita, consapevolezza di sé e del qui e ora.

In particolare l'Associazione si propone:

- di sostenere una relazione medico/paziente (operatore/utente) che sia paritaria in dignità e responsabilità (pertanto l'assistenza e la cura dovranno essere centrate sulla persona, sulle sue risorse e sulla sua specifica esperienza);
- d'indirizzare i pazienti, i cittadini e le loro associazioni ad una partecipazione attiva in ambito sanitario e nelle scelte in medicina, affiancandoli in un percorso di formazione e informazione basato sui loro bisogni;
- di orientare le organizzazioni professionali e scientifiche verso un rapporto costruttivo con pazienti e cittadini, per accogliere le loro richieste, in particolare riguardo alla ricerca clinica e alla diffusione delle informazioni scientifiche;

- di promuovere percorsi di conoscenza di sé e di sviluppo personale rivolti al raggiungimento di un equilibrio dinamico di benessere fisico, mentale, spirituale e sociale.

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
 - a) Tutela dei diritti civili;
 - b) Assistenza Sociale, Socio Sanitaria e Psicologica;
 - c) Formazione;
 - d) Beneficenza;
 - e) Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento. L'Associazione pertanto potrà a titolo esemplificativo:
 - promuovere iniziative atte a sensibilizzare l'opinione pubblica sui propri scopi istituzionali (ad esempio manifestazioni, convegni ed incontri, procedendo anche alla pubblicazione dei relativi atti o documenti);
 - promuovere e progettare iniziative di formazione (anche post-universitaria), e di aggiornamento su tutte le tematiche oggetto dell'attività della associazione;
 - avviare iniziative di ricerca e studio all'interno di specifici interventi;
 - istituire archivi, banche dati, biblioteche nonché centri di studio con le relative strutture;
 - partecipare a, o avviare, progetti di cooperazione internazionale, in particolare in campo educativo e di formazione permanente;
 - stabilire forme di collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni;
 - partecipare alle attività di altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art.5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.6 - Associati

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, senza limiti di età, e gli enti giuridici che aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. L'adesione è aperta a chiunque senza alcuna discriminazione di razza, sesso, fede e origine etnica.
3. I minorenni possono aderire con il consenso scritto di chi esercita la responsabilità genitoriale o tramite il tutore legalmente nominato e, in tal caso, esercitano i propri diritti associativi attraverso questi soggetti.
4. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal relativo Consiglio Direttivo.
5. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.7 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, a fronte del versamento della quota sociale. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo che è l'organo deputato a decidere sull'adesione delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa.
3. Gli associati hanno il dovere di:

3. L'A
connes
ter
- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, non restituibili in caso di recesso ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo IV

Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare mediante delega da un altro associato che non sia Consigliere o membro dell'organo di controllo e/ o dell'organo di revisione (se nominati). La delega deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. Deve essere consegnata al Presidente del Consiglio Direttivo (o ad un suo delegato) non più tardi del giorno e dell'ora fissata per le riunioni. Se la delega viene conferita per la singola assemblea essa ha effetto anche per la seconda convocazione. Sono ammesse fino ad un massimo di tre deleghe per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea l'organo di controllo se nominato o in assenza il Vicepresidente.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide. Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non fosse tecnicamente possibile il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;
- f) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- g) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- h) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- i) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;

- j) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- k) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi.

I nomi dei candidati a membri del Consiglio Direttivo sono resi noti ai soci mediante affissione presso la sede sociale e/o pubblicazione sul sito web e/o a mezzo comunicazione mail da inviarsi a ciascun associato, almeno una settimana prima della data di convocazione dell'Assemblea elettiva.

I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione ma non più di 30 (trenta) giorni prima, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe. Qualora una riunione non raggiunga il quorum di costituzione, i componenti presenti possono aggiornarla anche più volte fino a quando il quorum venga rappresentato.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) nominare il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;
- e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;

- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

3. Il Consiglio Direttivo può eleggere al suo interno un Segretario ed un Tesoriere.

Il Segretario informa i membri del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea sugli incontri programmati, tiene verbali delle riunioni del Consiglio che distribuisce tra i suoi componenti prima della riunione successiva.

Il Segretario inoltre:

- assicura l'attuazione delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Presidente;
- collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere redige il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione, tiene il rendiconto delle entrate e delle uscite e presenta rapporto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere:

- ha in consegna i libri, le scritture contabili e tutti gli altri documenti dell'Associazione;
- cura l'Albo associativo;
- cura altresì la riscossione dei contributi annuali;
- su delega del Presidente e di concerto con il medesimo, compie attività relative alla gestione economico-finanziaria dell'associazione.

4. Il Consiglio Direttivo potrà istituire Sezioni Territoriali su base regionale o locale, i cui rapporti con l'Associazione saranno disciplinati da apposito protocollo di intesa, nel rispetto dello statuto, dei regolamenti dell'Associazione e delle delibere degli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo provvederà alla nomina di un coordinatore della Sezione Territoriale istituita, con le mansioni, la durata e i limiti che riterrà più opportuni. I Coordinatori devono periodicamente riferire al Consiglio sull'andamento delle attività svolte per l'opportuno coordinamento.

I Coordinatori delle Sezioni promuovono tutte le iniziative idonee al perseguimento dello scopo sociale nell'ambito delle specifiche aree di interesse delle diverse Sezioni, senza competenza territoriale esclusiva e previa approvazione del Consiglio Direttivo. I coordinatori, se non facenti parte del Consiglio Direttivo, possono partecipare alle sue riunioni senza però avere diritto di voto e a solo titolo consultivo.

La Sezione Territoriale non ha una propria autonomia patrimoniale. I fondi raccolti dalla Sezione Territoriale in nome dell'Associazione sono direttamente trasferiti nei conti centrali

dell'Associazione. Gli eventuali fondi necessari allo svolgimento delle attività della Sezione Territoriale sono messi a sua disposizione dall'Associazione.

I fondi raccolti localmente sono utilizzati per l'implementazione di programmi svolti dalle Sezioni Territoriali, per l'assegnazione di contributi a favore di altre associazioni non-profit che svolgono progetti sul territorio, e per programmi nazionali dell'Associazione con ricaduta positiva sull'attività delle Sezioni Territoriali.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
 - a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.
2. In caso di cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, l'Assemblea dei soci provvede alla loro sostituzione mediante elezione dei nuovi membri. I Consiglieri così eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
3. Fino alla nomina dei nuovi Consiglieri da parte dell'Assemblea, i membri rimasti in carica esercitano le proprie funzioni limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti urgenti e indifferibili.
4. Nel caso in cui venga meno la maggioranza del Consiglio Direttivo, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea affinché provveda alla sostituzione dei membri mancanti o, se necessario, all'elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art.21 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente è eletto direttamente dall'Assemblea tra i propri associati e ad essi risponde del proprio operato.
3. Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

5. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.22 - Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

1. La carica di Presidente si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;
- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Qualora il Presidente cessi dall'incarico per uno dei motivi indicati al comma 1 del presente articolo il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente il quale una volta eletto rimarrà in carica per la durata prevista dall'art.21, c.3. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Presidente cessato rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.23 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

- 1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
- 2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
- 3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
- 4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
- 5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
- 6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.25 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
2. I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V

I libri sociali

Art.27 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.28 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.29 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.30 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art.31 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

Art.32 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

